



COMUNE DI VINOVO

(Città metropolitana di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048
C.F. e P. IVA 01504430016

Tel. (011) 9620411

**CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
per la conduzione e gestione della Piscina Comunale
di Via Stupinigi n. 16 Vinovo**

Indice

PARTE PRIMA – NOTIZIE GENERALI

art. 1. Oggetto della concessione.

PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE

art. 2. Durata della concessione

art. 3 Valore e canone della concessione

art. 4. Verbali di consistenza e consegna

art. 5. Scadenza della concessione e riconsegna dell'Impianto

art. 6. Criteri di utilizzo dell'Impianto e modalità del servizio di gestione

art. 7. Funzionamento dell'Impianto: attività, calendario ed orario

art. 8. Corrispettivi

art. 9. Servizio ristoro. Materiale pubblicitario

art. 10. Oneri a carico del Concessionario:

- A) indicazioni generali gestione ambiti
- B) gestione e manutenzione degli impianti
- C) personale
- D) livello di servizio degli impianti e sicurezza igienico-sanitaria
- E) rispetto dei Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- F) Assicurazione
- G) Cauzione definitiva
- H) Vigilanza e responsabilità – Regolamento di Utilizzo

art. 11. Verifica sull'operato del concessionario

art. 12. Oneri a carico dell'Amministrazione concedente

art. 13. Penali

art. 14. Risoluzione e recesso

art. 15. Risoluzione del contratto e decadenza dalla concessione. Clausola risolutiva espressa

art. 16. Diritto di recesso

art. 17. Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza.

art. 18. Controversie e foro esclusivo

art. 19. Subentro

art. 20. Subappalto – Cessione del servizio

art. 21. Clausola sociale

art. 22. Leggi e regolamenti

PARTE PRIMA (notizie generali)

art. 1) Oggetto della concessione

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto:

La concessione del servizio comprendente la conduzione e la gestione globale, funzionale ed economica per anni dieci dalla data del verbale di consegna dell'impianto, dell'intero complesso natatorio sito in Vinovo Via Stupinigi n. 16 che include l'organizzazione delle diverse attività sportive-ricreative.

Tutti gli oneri gestionali sono a carico diretto del concessionario assegnatario.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

PARTE SECONDA (Specifiche tecniche)

art. 2) Durata della concessione

La concessione del servizio di gestione ha la durata di anni 10 a partire dalla di stipula del contratto di concessione o se antecedente la data di consegna anticipata dell'impianto.

art. 3) Valore e canone della concessione

Il concessionario introiterà direttamente dall'utenza i corrispettivi per i servizi erogati, sulla base delle tariffe applicate. Tali corrispettivi devono intendersi a totale copertura dei costi e remunerativi per il concessionario. Restano a carico del concessionario, pertanto, le spese per le utenze (spese di energia elettrica, gas ed acqua) ed ogni altra spesa necessaria per la conduzione dell'impianto natatorio.

Il concessionario dovrà altresì versare al Comune di Vinovo un canone di concessione mensile pari ad almeno € 5.500,00 oltre IVA se dovuta oggetto di offerta in aumento (le offerte pari o al ribasso saranno escluse). Il canone dovrà essere corrisposto all'Amministrazione entro il 5 di ogni mese di riferimento. Il canone sarà rideterminato annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

Il valore stimato della concessione, riferito all'indicato periodo di anni 10, ammonta ad €. 5.501.939 oltre IVA ed è costituito dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo della struttura, agli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, servizi e manifestazioni varie, ai proventi derivanti dalla pubblicità.

art. 4) Verbali di consistenza e consegna

L'Aggiudicatario, rimane concessionario degli immobili, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti anche prima della stipula del contratto e in pendenza delle verifiche di legge, in contraddittorio tra il Comune ed il Gestore.

art. 5) Scadenza della concessione e riconsegna dell'impianto

Alla sua regolare scadenza, la concessione non sarà prorogabile, ai sensi del comma 5 dell'art. 178 del D.lgs. 36/2023, salvo per la revisione di cui all'art. 192 del già citato decreto.

Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 190 del D.lgs. 36/2023 commi ad 1 a 3, tutte le opere e le attrezzature - anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario - passeranno in piena proprietà del Comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario medesimo.

Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione programmata, avrà il dovere di riconsegnare fabbricati, impianti, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d'uso), rispondendo personalmente per l'eventuale mancanza di tutte o parte di esse, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento, ed il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Il Concessionario alla scadenza del contratto, sarà obbligato a gestire il Complesso sportivo per un ulteriore periodo, così come sarà allora richiesto dal Comune, o sino al termine della stagione sportiva in corso, alle medesime condizioni di gestione in corso, su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure per affidare il nuovo servizio.

art. 6) Criteri di utilizzo dell'Impianto e modalità del servizio di gestione

Il Concessionario avrà a disposizione l'intero complesso sportivo, comprensivo delle relative dotazioni impiantistiche fornite dal Comune e di quelle d'obbligo contrattuale che saranno realizzate dal Concessionario medesimo.

La gestione del Complesso Sportivo deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse: particolare riguardo dovrà essere riservato all'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e salute pubblica nonché dell'ordine pubblico, nel rispetto delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. Parimenti, il Personale – in particolare nella sua componente tecnico-sportiva relativa agli Istruttori, manutentori, addetti alla conduzione ed agli Assistenti Bagnanti per l'impianto natatorio – dovrà essere in ogni momento proporzionale al numero di utenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Conformemente agli oneri assunti con il presente capitolato, l'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'Impianto nel rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate. Per maggiore funzionalità di gestione, il Concessionario potrà utilizzare alcuni locali di pertinenza e di servizio come Sede societaria-Ufficio, luogo in cui potrà anche conservare la documentazione inerente la gestione.

Potrà inoltre consentire l'utilizzazione dell'area comunale e delle relative opere, mediante l'ammissione di terzi a diverso titolo d'uso - fatto salvo il prioritario utilizzo per la pratica delle discipline sportive natatorie - previa autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente su specifica istanza.

Ogni incombenza, obbligo, onere relativo all'organizzazione delle attività sono a carico e sotto la responsabilità del Concessionario.

Dovrà essere riservato l'uso gratuito alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Vinovo per almeno due ore mattutine dal lunedì al venerdì da concordarsi con la dirigenza scolastica. Per tali attività il concessionario dovrà garantire sempre a titolo gratuito, la piena efficienza degli impianti, il coordinamento, il personale di vasca, di segreteria e di pulizia, nonché la collaborazione nella ricerca di istruttori se richiesti.

Il Comune, in relazione ai propri scopi istituzionali finalizzati alla promozione della pratica sportiva, potrà discrezionalmente decidere, in alcune situazioni, di supportare il Concessionario nell'organizzazione e/o promozione di alcune attività, intervenendo a vario titolo con proprio personale, risorse economiche o strumentali.

A salvaguardia dell'osservanza di quanto sopra, ed in generale dei livelli di servizio richiesti, il Concessionario è tenuto a designare un Direttore del complesso sportivo, quale responsabile unico nei confronti dell'Ente concedente il servizio.

art. 7) Funzionamento dell'Impianto: attività, calendario ed orario.

Il calendario, l'orario di fruizione del complesso sportivo e la descrizione dei servizi erogati sono stabiliti di comune accordo col Comune su proposta del Concessionario entro il mese precedente l'inizio delle attività agonistiche o, in subordine, dell'anno scolastico, prendendo in esame tutte le

domande presentate direttamente al Concessionario da parte degli utilizzatori (associazioni, direzioni didattiche, ecc.); il calendario delle attività risultante, con i relativi orari definitivi, deve essere esposto nei locali di ingresso del Complesso Sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Per eventuali adeguamenti a necessità emergenti che si dovessero rilevare nel corso della gestione, saranno possibili modificazioni durante l'anno, rimanendo vincolante la necessità di accordo con il Comune.

Il gestore dovrà organizzare:

- nel periodo di chiusura delle scuole attività di centro estivo per i ragazzi della scuola dell'obbligo per almeno 6 settimane;
- un programma adeguato per gli utenti ultrasessantacinquenni in un'ottica di invecchiamento attivo della popolazione;
- una adeguata proposta di scuola nuoto per la fascia d'età fino ai 15 anni.

art. 8) Corrispettivi

A fronte della gestione del Complesso, con le modalità indicate dal presente capitolato, la Società concessionaria avrà diritto ad incassare tutti i corrispettivi d'uso, da determinarsi:

- a) per tutte le altre attività le tariffe saranno determinate dal concessionario tenendo conto dei criteri preferenziali a favore di associazioni ed enti, di particolari categorie di utenti e singoli cittadini residenti.
- b) per le attività di meetings e gare la Concessionaria avrà la facoltà di stabilire un biglietto d'ingresso per gli spettatori che accedono alle tribune nel corso delle manifestazioni.
- c) per le attività di ristoro valgono i criteri indicati nel successivo articolo 9.

Le tariffe potranno essere adeguate annualmente in base all'indice ISTAT e saranno presentate annualmente prima dell'inizio della stagione sportiva all'Ufficio Sport del Comune.

Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso dei vari ambiti del Complesso Sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata, vistato dal Concedente e dallo stesso Concessionario. Deve inoltre essere pubblicato sul sito web del complesso natatorio.

Tutti i proventi della gestione delle attività sopraindicate saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.

art. 9) Servizio ristoro. Materiale pubblicitario

E' prevista la possibilità di svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (servizio ristoro).

Tutte le vicende amministrative relative all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al comma precedente - ivi compreso il trasferimento della titolarità o l'affidamento in gestione - sono soggette alla particolare normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, la perdita della disponibilità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovuta a scadenza del contratto di concessione dell'impianto, alla sua risoluzione o per qualsiasi altra causa, determina l'adozione dei conseguenti provvedimenti attinenti l'autorizzazione amministrativa con l'obbligo da parte del Concessionario di rimettere i locali nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale la quale potrà liberamente disporre senza che il Concessionario possa richiedere risarcimenti o vantare diritti di qualsiasi natura.

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (servizio ristoro) deve rispettare gli orari di apertura dell'impianto.

Il Concessionario potrà, all'interno del fabbricato, esporre pubblicità, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, previo l'obbligo tassativo di segnalazione preventiva al Comune che avrà facoltà insindacabile di diniego, qualora ricorrano motivi in contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente

condivisa e di corretta educazione etica-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori.

art. 10) Oneri a carico del Concessionario

A) Indicazioni generali gestione ambiti.

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari; il Concessionario è l'unico responsabile, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'Impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con terzi; la gestione comporterà quindi i seguenti oneri, (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) spese per il personale addetto;
- b) spese per prodotti di consumo e manutenzione;
- c) conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate ed effettuazione dei controlli di Legge;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo competono al concessionario anche i seguenti adempimenti:

- verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 462/01 e s.m.i.;
- verifiche periodiche sull'impianto levatore ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i. e nomina di ditta incaricata alla manutenzione;
- verifiche periodiche apprestamenti antincendio (estintori, idranti, porte REI, uscite di sicurezza, maniglioni antipánico, luci di emergenza, pulsanti di sgancio corrente elettrica, pulsanti di allarme, valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi, rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio, evacuatori di fumo e calore, ecc...);
- verifiche periodiche linee vita;
- rinnovo prima della scadenza della SCIA antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- d) spese per l'energia elettrica, telefoniche, per le forniture di acquedotto, per il riscaldamento e per le relative conduzioni degli impianti tecnici e di riscaldamento con termoventilazione, per il trattamento, filtrazione, disinfezione, acqua sanitaria e per l'eventuale smaltimento di prodotti che necessitano di trattamento a parte;
- e) manutenzione ordinaria e/o programmata dei fabbricati e dei relativi impianti secondo i piani presentati in gara di affidamento;
- h) spese per polizze assicurative;
- i) spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;
- l) spese contrattuali;
- m) imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione;
- n) servizio di apertura e chiusura dell'Impianto;
- o) custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia dei fabbricati che degli ambiti esterni assegnati in concessione, anche con l'ausilio di sistemi telematici;
- p) pulizia giornaliera e programmata di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e l'applicazione della normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia;
- q) spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare (comprendenti anche eventuali tasse, diritti SIAE eccetera) e per l'attrezzatura didattica necessaria;
- r) assunzione a proprio carico dei costi per l'utilizzo della struttura per le manifestazioni organizzate, nell'ambito delle proprie competenze, dall'Amministrazione comunale.

Inoltre il Concessionario dovrà provvedere:

- a dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie dalle vigenti norme per la gestione dell'ambito in oggetto e dei servizi annessi (ad esempio del servizio ristoro e delle manifestazioni sportive);
- alla tenuta delle scritture contabili a norma di legge;

- alla presentazione del programma preventivo di gestione e del bilancio dell'anno precedente entro il mese di agosto di ogni anno all'Ufficio Sport del Comune di Vinovo; ai bilanci dovrà essere allegata relazione quantitativa e qualitativa relativa all'attività di competenza;
- al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
- ad accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (quali ad esempio il possesso delle certificazioni mediche).

B) Gestione e manutenzione degli impianti.

Il Concessionario assumerà la gestione di tutte le opere e degli impianti nell'ambito del complesso di cui all'art. 1:

La gestione dell'ambito comporta per il Concessionario l'assunzione a suo totale carico delle seguenti obbligazioni contrattuali:

- manutenzione ordinaria e programmata dell'Impianto sportivo, ivi compresi gli impianti tecnologici e gli arredi, oggetto della presente convenzione, esistenti e di nuova realizzazione
- manutenzione delle aree libere di pertinenza, anche se in attesa di definitiva destinazione
- manutenzione straordinaria per un importo pari a quanto offerto in gara
- segnalare tempestivamente all'ente concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di evitare maggiori danni alla struttura, agli impianti tecnologici e ai beni.

Sono considerate opere di manutenzione ordinaria e/o programmata, a titolo di esempio, tutti gli oneri relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza di costruzioni ed impianti tramite controlli, verifiche, regolazioni, verniciature, ripristino di parti soggette ad usura, consumo o danneggiamenti, le tinteggiature interne ed esterne, la sostituzione delle vetrate e dei corpi illuminanti lampade comprese, la sostituzione integrale di apparecchiature ed impianti tecnologici e quant'altro occorrente per il buon funzionamento dell'Impianto sportivo. Rimane a carico del Concessionario la predisposizione di una specifica scheda di manutenzione da esibire al Concedente ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e gli impianti tecnologici anche con ditte o personale addetto specializzato, attenendosi alle prescrizioni previste dalla normativa in materia ed alle prescrizioni delle ditte costruttrici; dovrà inoltre provvedere, nel periodo della concessione, al rinnovo di tutti gli impianti, apparecchiature ed arredi eventualmente deteriorati dall'uso o danneggiati, ed eseguire tutte le opere necessarie per il corretto funzionamento della struttura, permanendo naturalmente il divieto di apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione degli impianti senza il preventivo consenso del Comune. Sono esclusi dagli obblighi a carico del Concessionario gli oneri relativi all'adeguamento del complesso a norme legislative entrate in vigore successivamente. Tali adeguamenti normativi potranno essere eseguiti dal Concessionario previo i necessari accordi con l'Amministrazione comunale.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dell'area e dei fabbricati esistenti e delle attrezzature, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso ed alla frequentazione, relativamente a tutte le conseguenti pertinenze, graverà sul Concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni, sollevando il Comune di Vinovo da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

C) Personale.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenza e disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia

professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine il Comune si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento dei vari servizi necessari per un corretto funzionamento della struttura sono a carico completo del Concessionario, che risponderà anche dell'opera dell'eventuale personale volontario. Il personale non volontario utilizzato, subordinato o parasubordinato, deve essere assunto e inquadrato contrattualmente nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti per il settore lavorativo di competenza, anche se il Concessionario non ha aderito alla loro sottoscrizione ed ha diritto alle conseguenti contribuzioni previdenziali ed assistenziali ed alle tutele assicurative, verso le quali il Concessionario si assume ogni responsabilità: in nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra il Comune ed il personale suddetto.

L'elenco del personale utilizzato, comprensivo anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, dovrà essere tenuto costantemente aggiornato e trasmesso all'Amministrazione comunale.

Ai sensi del T.U. 81/2008, la responsabilità come Datore di Lavoro è riferita al Legale Rappresentante del Concessionario

D) Livello di servizio degli impianti e sicurezza igienico- sanitaria

Per tutta la durata dell'affidamento del servizio il Concessionario è considerato – ai sensi dell'art.19 del D.M. 18.3.1996 – titolare della Piscina e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente in materia sia prevenzione incendi che di primo soccorso e di "emergenza" in generale.

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto dovrà presentare i seguenti documenti:

a) Documento di valutazione dei rischi DVR. Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l'avvenuta valutazione di tutti i rischi che l'attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori. Viene redatto ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D. Lgs 81/08, ed è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro.

b) Piano di gestione della Sicurezza. A titolo indicativo e non esaustivo, il Concessionario dovrà farsi carico di:

- nominare il Responsabile della sicurezza della Piscina;
- predisporre il Piano di gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il "Piano di Sicurezza" specifico per la Piscina. Alla scadenza del periodo di concessione, il Comune entrerà in possesso del suddetto piano senza nulla dovere al Concessionario.

c) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI Il Comune, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008(ex Legge del 03/08/2007 n. 123), Autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, dichiara che non sussistono rischi di interferenze. Il documento DUVRI dovrà essere predisposto dal Concessionario nei confronti di propri incarichi e servizi a terzi qualora sussistano rischi d'interferenze. Durante l'espletamento dell'attività il Concessionario:

- effettua i controlli necessari a prevenire gli incendi e istruisce il personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- garantisce la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- acquisisce e mantiene efficiente a proprie spese le attrezzature e materiali per il primo soccorso (la cassetta di pronto soccorso il defibrillatore e altri materiali di soccorso) nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrando il materiale utilizzato, adoperandosi in caso d'infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile;
- assicura che il personale adibito alla gestione dell'impianto è abilitato alla gestione delle prime cure di soccorso (ivi compreso l'uso del defibrillatore) e delle emergenze;
- assicura la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature, al fine di garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;

- limita l'accesso alla Piscina a un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, nonché alla normativa via via in vigore assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;

Gli impianti previsti di cui all'art. 1 dovranno essere gestiti e mantenuti garantendo i necessari requisiti igienico - ambientali, le dotazioni degli addetti, le dotazioni di attrezzature e materiali ed i controlli secondo la normativa relativa agli aspetti igienico- sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, per le tipologie di attività previste nei vari ambiti dell'Impianto, nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo della concessione. L'Amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare sopralluoghi, controlli, campionature ed ispezioni nei locali, direttamente o tramite Servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e quindi deve predisporre un piano finalizzato al mantenimento di tali condizioni.

E) Rispetto dei Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti detergenti che rispettino i criteri ecologici Ecolabel UE previsti dalla Decisione della Commissione 2018/680/UE. Nel caso di utilizzo di prodotti disinfettanti o disinfestanti, questi dovranno essere conformi al D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico - chirurgici. Le attività di pulizia dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche compatibili previste dal D.M. Ambiente n. 51 del 29/01/2021 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi. Nel caso in cui non siano disponibili le confezioni originali è sufficiente un'adeguata e chiara identificazione del prodotto ivi contenuto. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta riconducibili al gruppo di prodotti in "carta-tessuto", che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, assorbimento di liquidi e/o pulitura di superfici, sono richiesti prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'Allegato II della Decisione UE 2019/70 dell'11/01/2019.

F) Assicurazione per responsabilità per infortuni e danni.

Il Concessionario, prima della firma del contratto, dovrà procedere alla stipula, per l'intera durata del periodo contrattuale, o comunque annuale rinnovabile, di una polizza assicurativa per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi) con un massimale unico non inferiore ad €5.000.000,00= per sinistro e di una polizza assicurativa per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) con un massimale di garanzia non inferiore ad €5.000.000,00= per sinistro ed €2.000.000,00= per persona. Detta polizza deve coprire anche il rischio per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque altro danno a persone – compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere agli impianti, attrezzature, immobili e luoghi oggetto del presente accordo nonché i minori assistiti, gli utenti privati, gli operatori a qualunque titolo e qualsiasi soggetto terzo – e/o ad animali e/o a cose, comunque imputabili a responsabilità del gestore e/o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi; i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza sia durante che dopo la scadenza della presente convenzione. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione del servizio. Nel caso in cui la durata della polizza di assicurazione sia inferiore alla durata della concessione, la stessa deve essere di durata pari ad almeno 1 (uno) anno e deve essere rinnovata almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni scadenza. In caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione nei termini di cui al comma precedente, il Comune procede alla risoluzione del Contratto con conseguente incameramento della cauzione

prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, e all'affidamento della gestione all'Operatore economico che segue nella graduatoria di gara. Quanto ai danni derivanti da calamità naturali: - il Comune risponderà relativamente all'immobile e alle strutture fisse di sua proprietà; - il Concessionario risponderà relativamente alle attrezzature, apparecchiature, impianti a struttura non fissa. Copia, conforme all'originale ai sensi di legge, di tali polizze deve essere consegnata al Comune all'atto della stipula del contratto. Le polizze assicurative devono prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune da parte dell'assicuratore. Tutti i danni eventualmente subiti da terzi, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice del Concessionario, a causa di qualsiasi, saranno da ascrivere al Concessionario. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Concessionario durante l'esecuzione dei servizi.

Inoltre il concessionario dovrà consegnare prima della stipula del contratto una polizza a copertura dei danni che gli immobili, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dovessero subire per l'uso o per qualsiasi altra causa durante l'esercizio dell'Impianto, non esclusa quella connessa ad atti di vandalismo, per un importo di € 2.000.000,00 (euro duemilioni); per il furto relativo ad attrezzature ed impianti mobili, per un importo di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila);

Tutti gli oneri relativi alla stipulazione delle suddette polizze assicurative restano a totale ed esclusivo carico del gestore; eventuali franchigie, scoperti e/o limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale ed esclusivo carico del gestore. Tutte le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del presente accordo e copia delle medesime deve essere consegnata all'Amministrazione contestualmente alla firma del presente accordo; tutte le polizze 11 devono essere automaticamente rinnovabili; nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all'Amministrazione per i beni immobili e mobili, di proprietà della medesima; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o ad animali e/o a cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del gestore. Il gestore dovrà ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze

G) Cauzione definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, (da PEF stimata pari a 550.194,00 euro) secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, legata alle prestazioni a favore del comune. La garanzia definitiva potrà essere rilasciata anche mediante polizza assicurativa rinnovabile periodicamente, con una cadenza minima annuale.

H) Vigilanza e responsabilità – Regolamento di utilizzo.

Il Concessionario e solidalmente con esso, tutti gli aventi titolo di gestione:

è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'Impianto del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;

è garante del corretto uso dell'Impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;

è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'Impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario.

Attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente capitolato, alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza dell'utenza con particolare riferimento ai bambini ai quali dovrà essere garantita la presenza di uno o più operatori che assistano le operazioni di spogliazione, doccia, rivestimento e quant'altro necessario per la normale fruizione dell'Impianto.

Il Concessionario dovrà dotarsi di apposito Regolamento, da concordare con l'Amministrazione Comunale da approvarsi da quest'ultima, al fine di disciplinare sia le modalità d'utilizzo degli impianti che i rapporti con gli utenti, le scuole ed i sodalizi sportivi. Si impegna altresì a far rispettare detto Regolamento da tutti i frequentatori ed a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse, con l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni che venissero impartite dal Concedente in relazione a quanto riscontrato per effetto dei controlli effettuati.

art. 11) Verifica sull'operato del Concessionario.

I settori Sport-Tempo Libero e Lavori Pubblici del Comune, ognuno per quanto di propria competenza, vigileranno sul regolare adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario, effettuando periodiche verifiche per valutare l'attività di promozione dell'Impianto, la qualità e la quantità dei servizi resi, il rispetto degli oneri di manutenzione programmata. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente Capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, il Comune contesterà gli addebiti al Gestore, prefiggendo un termine congruo per eventuali giustificazioni. Se il Concessionario non provvede a giustificarsi nei termini assegnati, ovvero se le giustificazioni non saranno risultate sufficientemente valide, saranno irrogate le penalità di cui all'art. 13.

art. 12) Oneri a carico dell'Amministrazione concedente.

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria del complesso.

art. 13) Penali.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il comune contesta formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni ovvero le medesime non risultino sufficientemente valide il comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni fornite dal concessionario può irrogare con atto motivato una penalità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 17.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione sono irrogate in misura variabile tra euro 300,00 ed euro 600,00 giornaliera a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Al concessionario sarà applicata una penalità fissa di euro 3.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio che non sia dovuta a forza maggiore. In tal caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio il comune può procedere alla pronuncia di decadenza, come precisato nel successivo articolo 13.

Il termine di pagamento della penalità da parte del concessionario è indicato nel provvedimento di irrogazione della stessa e in quello di escussione della cauzione a garanzia (o di incameramento del deposito cauzionale).

Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo e pertanto fatta salva la discrezionalità del Comune concedente in ordine alla valutazione della gravità di ciascuna inadempienza, sono stabilite per le seguenti fattispecie le penalità sotto indicate:

- mancata apertura dell'impianto: € 500,00 al giorno;
- mancata esecuzione dei servizi di pulizia: € 500,00 per ogni giorno di ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- inadempimenti legati agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza complessiva dell'impianto e dell'accesso del pubblico: € 300,00 minimo;

- mancata esecuzione degli obblighi di assistenza bagnanti € 3.000,00 fino alla chiusura immediata dell'impianto;
- mancata o insufficiente manutenzione ordinaria compreso quanto attiene il trattamento igienico dell'acqua € 600,00 al giorno;

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà ed il diritto di far eseguire ad altri il mancato servizio a spese del concessionario.

art. 14) Risoluzione, decadenza e recesso della concessione.

1. Ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 36/2023 l'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

3. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, per gli anni di mancata gestione.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione (o dalla decadenza) per inadempimento del concessionario, questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

5. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

6. Le cause di risoluzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono altresì cause di decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 15.

art. 15) Risoluzione del contratto e decadenza dalla concessione Clausola risolutiva espressa

1. La risoluzione, il recesso e il subentro sono regolate dall'art. 190 e 191 del D.lgs. 36/2023, dall'art. 1453 e seguenti del Codice civile nonché dal presente art. 15 e dall'art. 16.

2 La risoluzione è, inoltre, disposta quando:

- a) il Concessionario reiteri inadempimenti anche non gravi ma con condotta continuativa tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso e dell'interesse pubblico dell'Amministrazione concedente alla corretta esecuzione del servizio affidato;

- b) insorgano comprovate e gravi disfunzioni e/o inefficienze nella gestione imputabili al Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) si verificano inadempimenti gravi come di seguito specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato funzionamento, senza preavviso e relativa autorizzazione, dell'impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi; ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a tre volte nell'arco di 30 giorni; ripetizione di utilizzi impropri dell'impianto e delle strutture correlate, per attività incompatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi;
- d) il Concessionario compia azioni od ometta adempimenti espressamente previsti nel presente capitolato come cause di risoluzione del contratto;
- e) il Concessionario non rinnovi la fideiussione di cui all'art. 20 "Garanzia definitiva e spese contrattuali", del presente Capitolato, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza;
- f) il Concessionario non rinnovi la polizza assicurativa di cui all'art. 10 punto E) del presente Capitolato, almeno 15 (giorni) giorni prima di ogni scadenza;
- g) il Concessionario non reintegri la cauzione definitiva nei termini assegnati;
- h) avvenga lo scioglimento, fallimento o cessazione della ditta/società/associazione;
- i) si accerti la violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
- j) si accerti il mancato invio entro 10 giorni di atti richiesti dal Comune al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione dell'impianto e del servizio nonché sullo stato del complesso natatorio comunale (anche in ordine all'inventario dei beni ivi presenti) ivi compresa la richiesta di rendiconto
- k) si accerti il mancato pagamento del canone per oltre 3 mesi;
- l) si accerti il mancato rispetto degli obblighi e oneri del presente capitolato.

In caso di risoluzione e/o di decadenza della concessione il Concessionario è obbligato a restituire l'immobile concesso con le attrezzature, impianti, arredi, ecc. come risultanti dall'ultimo verbale di consistenza effettuato nel contraddittorio delle parti, entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni solari dalla comunicazione del Comune, trascorsi i quali il Comune potrà riprendere possesso dell'impianto in via di autotutela esecutiva. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di € 3.000,00 (euro tremila). L'importo della penale sarà trattenuto dalla cauzione. In tale evenienza la Concessione verrà affidata all'operatore economico che segue nella graduatoria, alle medesime condizioni della concessione risolta e/o decaduta contratto in essere.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati al Comune e agli utenti dagli inadempimenti al presente articolo.

In tutti i casi di risoluzione e/o di decadenza della Convenzione per fatto e colpa del Concessionario, il Comune non corrisponderà allo stesso alcun importo economico per nessun titolo.

Decadenza della concessione

Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento di attività sportiva con la propria Società per più di 2 mesi nel periodo settembre - giugno, salvo motivazioni adeguatamente e anticipatamente comunicate;
- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
- accertata falsità delle risultanze di bilancio;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa
- cessione della concessione;
- violazione dello Statuto dell'ente o associazione contraente;
- scioglimento dell'ente o associazione contraente.

La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto notificato al concessionario.

In tutti i casi di decadenza della concessione e/o di risoluzione della Convenzione per fatto e colpa del Concessionario, allo stesso non è dovuto alcun indennizzo e/o risarcimento e il Comune non corrisponderà al concessionario alcun importo a nessun titolo.

Revoca della concessione

Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca.

Art. 16) Diritto di recesso

Per motivi di interesse pubblico il Comune concedente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al concessionario con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Al gestore sarà riconosciuto il corrispettivo di cui al precedente articolo 14.3 in proporzione al periodo di gestione.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui si trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione dell'impianto.

Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso, pena il risarcimento dei danni in favore del Comune.

art. 17) Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza.

In attuazione dei principi di trasparenza e di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio gestionale e le attività collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di comune accordo le parti devono disporre che:

- a) l'utente o il frequentatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che, a sua volta, ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al Concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono, in via sussidiaria, rivolgersi direttamente al Concedente;
- b) il tariffario, esposto pubblicamente all'ingresso dell'Impianto natatorio, deve contenere l'avviso che il regolamento per l'utilizzo dell'Impianto e copia del presente capitolato può essere richiesto in visione al Concessionario, ovvero in subordine al Concedente.
- c) Il Concedente, tramite gli addetti preposti, potrà verificare la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il Concessionario.
- d) Sulle doglianze e sui suggerimenti pervenuti, verrà fatta ogni anno specifica relazione.

A tal fine il concessionario dovrà presentare entro 90 giorni dall'aggiudicazione una specifica carta dei servizi.

art. 18) Controversie e foro esclusivo

Tutte le controversie che potranno eventualmente sorgere nell'interpretazione contrattuale ed attuazione della presente concessione, non definite in via bonaria dalle parti, saranno devolute al

Giudice ordinario nel Foro esclusivo ed inderogabile individuato nel Tribunale di Torino, ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 19) Subentro

Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi

art. 20) Cessione del servizio.

L'Aggiudicatario non può cedere a terzi il contratto di concessione, pena l'immediata risoluzione di diritto della concessione con conseguente incameramento della cauzione, del risarcimento danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della decadenza stessa.

art. 21) Clausola sociale

L'aggiudicatario è tenuto Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale, per i lavoratori dello sport siglato il 12/01/2024 reperibile al seguente indirizzo: <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL>, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopraindicato.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica

Per l'impiego del personale si richiedono, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

art. 22) Leggi e regolamenti

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato speciale di concessione e nell'atto di concessione, si fa espresso riferimento, alle normative vigenti.

Il Concessionario, sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni dell'atto di concessione.